

FAQ

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

Area di laminazione di Inverigo: interventi di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano – SISTEMAZIONE DELLA FRANA ED AREA DI LAMINAZIONE SULLA BEVERA A VEDUGGIO CON COLZANO CUP: B63B11000800002 - CIG: 60780651E9

A.1

In riferimento all'articolo 2.4.2 lett. a del disciplinare di gara, chiedo chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207.

Ovvero, se tali requisiti, devono essere posseduti da tutte le figure necessarie per la partecipazione alla gara, secondo l'art. 2.4.1 lett. a (geologo, ingegnere, agronomo) o solo dal progettista che li ha nominati.

In merito all' art. 2.4.2 lett. a, il requisito relativo ai "servizi tecnici svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara devono essere posseduti dal progettista per un importo dei lavori almeno pari a quello del presente disciplinare. Questi ultimi sono così identificati nella tavola Z-1 del predetto d.m.: ID D.02, (classe/categ. VII/a), "G" 0,45, importo: 474.247,00" deve essere posseduto dai professionisti nel loro insieme (non da ciascun progettista).

A.2.

Chiedo cortesemente se sono presenti informazioni riguardo alle fasi di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza nel corso della progettazione e della esecuzione in quanto non citate nel bando in oggetto.

Il bando non include il Coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) né la Direzione Lavori, ma soltanto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

A.3

Quando in caso di sub-raggruppamento temporaneo richiedete la presenza di un giovane professionista, il giovane professionista (libero professionista singolo) deve essere per forza munito di Partita Iva?

Il quesito posto è impreciso, in quanto non indica, con chiarezza, sia la composizione del sub-raggruppamento delle figure professionali, sia il rapporto con il quale è incardinato il giovane professionista, da impiegare per lo svolgimento delle prestazioni, in uno dei predetti soggetti che intendono raggrupparsi (considerato che dal quesito pare che tale figura professionale sia sprovvista di partita IVA) ; tuttavia, nonostante l'indeterminatezza della domanda, in linea generale è doveroso precisare quanto nel seguito indicato.

La risposta al quesito trova soluzione all'articolo 2.4.1 del disciplinare di gara integrato con l'articolo 253, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dall'art 90, comma 1, lettera g), del codice (d.lgs n. 163 del 2006), devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera "d", del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere "e" (società di professionisti) ed "f" (società di ingegneria), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

Per completezza gli allegati al disciplinare di gara (allegati F.1., F.2 e F.3), riferiti alle figure professionali, coprono integralmente le fattispecie indicate all'articolo 253, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010.

Tralasciando la fattispecie dello staff tecnico dell'impresa, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane professionista presente nel raggruppamento, può essere una delle figure indicate nel proseguo della presente.

In caso di professionisti singoli o associazioni professionali (allegato F.1 al disciplinare)

Il titolare dello studio, in caso di libero professionista individuale o uno dei liberi professionisti associati in caso di studi associati, ovvero una delle figure di cui lo studio dispone stabilmente (professionisti tecnici) e intende impiegare nello svolgimento dell'incarico, nello specifico:

- dipendenti tecnici*
- consulenti su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA, che hanno fatturato almeno il 50%, desunto dalla dichiarazione annuale IVA, a favore dello studio, e che firmano il progetto;*

In caso di società di professionisti o società di ingegneria (allegato F.2 al disciplinare)

Uno dei soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza che costituiscono la società, ovvero una delle figure di cui la società dispone stabilmente (professionisti tecnici) e intende impiegare nello svolgimento dell'incarico, nello specifico:

- soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza;*
- dipendenti tecnici;*
- consulenti su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA, che hanno fatturato almeno il 50%, desunto dalla dichiarazione annuale IVA, a favore della società, e che firmano il progetto.*

A.4

al punto 13) del modello allegato A si richiede di dichiarare a chi si affiderà la progettazione, pertanto per togliere ogni dubbio di errata interpretazione richiediamo se la Ns. formula di partecipazione risulterebbe corretta: l'impresa partecipante soddisfa il requisito SOA per la gara a cui partecipa, però non ha a disposizione uno staff tecnico interno, quindi dovrebbe avvalersi di studio associato di ingegneri esterno, spuntando l'opzione al punto 13 del modello A in cui si indica che i progettisti saranno quelli che compileranno l'allegato F, pertanto non occorre impegnare la ditta per un'associazione temporanea con studio di ingegneria, quindi allegando solo l'allegato F dei progettisti alla Ns documentazione senza dichiarare null'altro non si incorre ad esclusione dalla gara?

la risposta è affermativa, con alcune precisazioni:

Come indicato all'articolo 2.4 - "requisiti per la progettazione" - del disciplinare di gara l'offerente deve disporre, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA di cui al capo 2.3, lettera a), di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per la classifica non inferiore a quella massima richiesta al predetto capo 2.3, lettera a) del disciplinare di gara;*

- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, del quale l'offerente intende avvalersi;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma.

Il punto 13 del modello "A", in coerenza con quanto indicato nel disciplinare di gara, riporta tutte e tre le fattispecie di cui all'articolo 2.4 tra cui la possibilità di indicare, ai soli fini della progettazione, il progettista qualificato, esterno all'impresa, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, individuato nella/e dichiarazioni allegate di cui al modello "F".

Alla luce di quanto sopra esposto, il bando e il disciplinare, in coerenza con la normativa vigente in materia, prevedono la possibilità, tra le varie alternative precedentemente individuate, di indicare ai soli fini della progettazione, il/i professionista/i qualificato/i, dando atto che per lo/gli stesso/i è prevista la compilazione del modello "F".

Tuttavia per completezza nei casi di cui al capo 2.4, lettera b) o lettera c) del disciplinare di gara, se il progetto esecutivo è affidato a più operatori economici progettisti, questi devono:

- impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall'indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello stesso sub-raggruppamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- prevedere e indicare la presenza al proprio interno di un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010.

A.5

Nell'aggiudicazione, la soglia di anomalia viene calcolata per aggiudicare la gara all'impresa che presenterà l'offerta immediatamente al di sotto di tale soglia o solo per individuare la soglia di anomalia e richiedere giustificazione dell'offerta a tutte le ditte con offerta superiore aggiudicandola alla ditta che presenterà il maggior ribasso e che presenterà adeguate giustificazioni?

La soglia di anomalia viene calcolata per aggiudicare la gara all'impresa che presenterà l'offerta immediatamente al di sotto di tale soglia, con le precisazioni di cui alla Parte Seconda, Capo 3 lettera c) del Disciplinare di gara:

c) se le offerte ammesse sono in numero:

- c.1) pari o superiore a 10 (dieci), procede all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse individuate ai sensi del precedente Capo 1, lettera b), in applicazione 18/28 dell'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c.2) inferiore a 10 (dieci), non procede al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dispone alla verifica della congruità delle eventuali offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, con le modalità e alle condizioni di cui agli articoli 87 e 88 del citato decreto legislativo e del successivo Capo 9.

A.6

Il bando di gara ed il disciplinare prevedono che il progettista debba disporre ed indicare nominativamente i seguenti soggetti: un geologo, un ingegnere per la progettazione idraulica, un agronomo/forestale;

nell'allegato F (dichiarazione relativa ai progettisti) viene chiesto invece di indicare la presenza di un geologo, un ingegnere idraulico ed un ingegnere strutturale.

Si conferma che le figure richieste sono quelle indicate nel bando: un geologo, un ingegnere per la progettazione idraulica, un agronomo/forestale.

Si tratta di un mero errore materiale l'indicazione nell'Allegato "F" dell'ingegnere strutturista anziché l'agronomo/forestale.

A.7

Nel caso di progettisti solamente indicati allegando alla documentazione solo l'allegato "F" non serve che firmino polizza e offerta ma è sufficiente che questo venga effettuato solo dall'impresa?

Si conferma quanto espresso dal concorrente.

A.8

in merito alla gara in oggetto indicata si chiede se il "PASSOE" deve essere allegato anche dal progettista indicato.

Si precisa che il PASSOE va prodotto dal concorrente. Nel caso in cui un'impresa indica il progettista quest'ultimo non assume la veste di concorrente e, pertanto, il progettista indicato non dovrà produrre il PASSOE.

A.9

Sulla busta dell'offerta economica deve essere riportata una dicitura in particolare?

Come riportato sul disciplinare di gara, nella PARTE PRIMA, paragrafo 1. Lettera e):

e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

A.10

Disciplinare di gara punto 2.4.2. – Per quanto riguarda i requisiti professionale di ordine speciale "...per un importo di lavori almeno pari a quella del presente disciplinare." si intende l'importo dei singoli lavori o l'importo globale (come riportato al punto III.2.3. d.3 del bando) dei lavori svolti negli ultimi 10 anni?

Si deve intendere l'importo globale di tutti i servizi tecnici, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori pari almeno a € 474.247,00. (per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, lavori delle categorie di cui alla ID D.02, aventi un grado di complessità "G" non inferiore a quello previsto per l'intervento da progettare (0,45) come indicato nella tavola Z-1 allegata al decreto; per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, lavori delle classi e categorie (o delle sole classi in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nella predetta tavola Z-1 (classe/categ. VII/a)

A.11

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti un lavoro può essere computato più di una volta qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del aggruppamento?

In caso di raggruppamento temporaneo la somma di tutti i lavori svolti dai professionisti che compongono il raggruppamento; un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento.